



COMUNE DI PESCASSEROLI

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911427 – 0863.911706

e-mail affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it – posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it

Prot. n. 8173

Dalla Residenza Municipale, li 19 Novembre 2021

Servizio Affari Generali

AVVISO PUBBLICO

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO DI ACCESSO
AL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO
ABITATIVO
ANNUALITA' 2021
ANNO DI LOCAZIONE 2020.

1. PREMESSA:

L'art. 11 della Legge N. 431 del 09.12.1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ha istituito presso il Ministero dei LL.PP., un Fondo Nazionale per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.

Il Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.1999, con l'art. 1) della Legge N. 431/1998 e con il Decreto del 05.11.2008, ha fissato i requisiti dei conduttori che possono beneficiare dei predetti contributi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal citato D.M. del 07.06.1999.

Il Decreto Ministeriale 19.07.2021 (GURI n. 197 del 18.08.2021) ha approvato la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione alle Regioni, che tra l'altro conferma l'ampliamento della platea di beneficiari, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del D.M. 12.02.2020, la possibilità di accesso ai contributi anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, calcolata per il periodo giugno 2020 /dicembre 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 per un numero massimo di 06 (sei) mesi di locazione. La Regione Abruzzo con nota Prot. n. RA/407042 del 19.10.2021 ha invitato i Comuni ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto entro e non oltre la data del 30.11.2021 confermando i criteri per la determinazione del contributo stabiliti con l'art. 2 del D.M. 07.06.1999 ed elenca i requisiti minimi che il bando deve prevedere per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi al Fondo, dovrà contenere.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE:

Ai fini dell'ammissione al beneficio il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza Italiana;
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs n. 30 del 06.02.2007);
- Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- Residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Sono altresì esclusi dai contributi:

- i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed i contributi di cui all'art. 11, comma 3 della Legge n. 431/1998 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (art. 10, comma 2 della Legge n. 431/1998);
- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) come risulta dall'attestazione ISEE.

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 07.06.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Limiti di reddito:

Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a n. 02 (due) pensioni minime INPS anno 2020 (**Euro 13.391,80**) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a Euro 3.100,00.

Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a **Euro 15.853,63**.

Il reddito convenzionale (Euro 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad Euro 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore ad Euro 2.325,00.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dall'art. 2, comma 4 del D.M. 07.06.1999 (*“Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento”*) l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a Euro 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale 19.07.2021 (GURI n. 197 del 18.08.2021) stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (art. 1, comma 6 del D.M. 19.07.2021).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, e in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il nucleo complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM n. 159 del 05.12.2013).

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica allegata.

Nel caso di cambio di abitazione o di stipula di nuovo contratto avvenuta nel corso dell'anno 2020, dovrà essere presentata distinta domanda per ogni rapporto contrattuale.

Le istanze, debitamente firmate, devono essere:

- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
- spedite tramite raccomandata postale A/R;
- trasmesse all'indirizzo PEC posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it.

Il tutto esclusivamente con il seguente oggetto: “Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione” onde evitare possibili esclusioni.

Le stesse dovranno pervenire **entro e non oltre la data del giorno Giovedì 30 Dicembre 2021.**

Per quelle spedite a mezzo raccomandata postale A/R farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore la domanda;
- copia del contratto di locazione recante gli estremi di registrazione, intestato al sottoscrittore della domanda;
- copia della ricevuta di pagamento dell'imposta di Registro Anno 2020 (Modello F24);
- copia visura catastale o cartella di pagamento TARI da cui dedurre la superficie utile dell'abitazione condotta in locazione e la categoria catastale, se non risultante dal contratto di locazione;
- copie ricevute di pagamento del canone di locazione per l'Anno 2020 munite del bollo di Euro 2,00;
- copia dell'Attestato ISE / ISEE in corso di validità;
- titolo di soggiorno in corso di validità (extracomunitari);
- attestazione anagrafica di cittadini dell'UE (D.Lgs n. 30/2007);
- codice IBAN prestampato (non trascritto manualmente dell'intestatario del contratto di locazione. Tale codice è necessario al fine di permettere la liquidazione del contributo.

N.B.: Si ricorda che il codice IBAN dei libretti postali con il seguente codice ABI 07601 CAB 03384 non è valido in quanto non può ricevere bonifici ordinari.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai documenti sopraindicati.

4. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo è **interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati.**

Pertanto, il contributo verrà liquidato solo dopo l'assegnazione dei fondi da parte della stessa Regione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo e contestualmente verrà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.).

Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvede a revocare il contributo stesso.

L'Amministrazione Comunale verifica tramite controlli a campione che il beneficiario non abbia usufruito la detrazione fiscale del canone di affitto, richiedendo, prima dell'erogazione del contributo, copia dell'apposita documentazione.

6. INFORMAZIONI:

Il bando ed il modulo di domanda sono disponibili presso il sito istituzionale del Comune di Pescasseroli (AQ) <http://www.comune.pescasseroli.aq.it/>.

7. RINVIO:

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla Legge n. 431/1998 e al Decreto Ministeriale 07.06.1999.

8. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016:

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Pescasseroli (AQ) – Piazza S. Antonio n. 7, P.IVA / C.F. 00142680669, Tel. 0863.911427 / 0863.911706 – PEC: posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it - Posta elettronica: affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it;

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Pescasseroli (AQ) – Piazza S. Antonio n. 7, P.IVA / C.F. 00142680669, Tel. 0863.911427 / 0863.911706 – PEC: posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it - Posta elettronica: affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it;

Responsabile del trattamento: Il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Pescasseroli (AQ);

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione;

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio, 121 – CAP 00186 - tel. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott. Ing. Massimiliano Mazzulli

(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)